



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO

25

DEL 18-05-23

**OGGETTO: RIDUZIONE PAGAMENTO TARI CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO TARI**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese di **maggio**, alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

LISI LUCA	P	CECCOTTI MARIANGELA	P
OTTAVI MATTEO	A	MARTINELLI GIADA	A
PRETELLI LUCA	P	FERRI MATTEO	P
MARCHETTI ANTONELLA	A	REMEDIA FRANCESCA	A
TONTINI VALENTINA	P	ZANCHETTI DIEGO	P
GASPARINI SIMONE	A	CIPICCHIA MATTIA	P
SERAFINI ALESSANDRA	P		

Assegnati n. **13** In carica n. **13** Assenti n. **5** Presenti n. **8**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. Dott. Tinti Paolo

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

CECCOTTI MARIANGELA

FERRI MATTEO

ZANCHETTI DIEGO

Su proposta del Responsabile del Servizio

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la L. 19/08/2016, n.166 (Legge Gadda) e L.R. Marche 13/11/2017, n.32, contro lo spreco alimentare, ai sensi delle quali le aziende che donano prodotti alimentari, freschi e non, prossimi alla scadenza e che sottoscriveranno apposita convenzione con Associazioni di volontariato aderenti a progetti per la riduzione dello spreco alimentare, possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile del tributo in maniera proporzionale alle quantità di eccedenze alimentari che il produttore dimostra di aver ceduto a titolo gratuito;

TENUTO CONTO che il Comune di Acqualagna, unitamente ai Comuni di Cagli, Frontone e Serra Sant'Abbondio, si è aggiudicata il bando regionale per la riduzione dello spreco

alimentare, con il progetto “RIDUCI: Rispetta, Dona, riUsa, riCicla”, che prevede, tra l’altro, una riduzione della Tari per le utenze non domestiche che aderiranno all’iniziativa;

RITENUTO di dovere prevedere e concedere la suddetta riduzione alle utenze non domestiche che aderiranno all’iniziativa;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2021 e successive modifiche apportate con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con decorrenza dal 01/01/2023;

CONSIDERATO in particolare l’art. 27 del regolamento Tari avente per oggetto “ulteriori riduzioni ed esenzioni”;

DATO ATTO che le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, ai sensi del comma 660 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/04/2023 con cui sono state approvate le tariffe della TARI anno 2023;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Il Sindaco illustra la proposta.

Al termine dell’illustrazione, non essendoci richieste di interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera.

PROPONE

1. DI APPROVARE in applicazione dell’art. 27 del regolamento TARI e ad integrazione della delibera di Consiglio con la quale sono state approvare le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) anno 2023, la riduzione annua del tributo comunale sui rifiuti nella misura del **5 (cinque) per cento della quota variabile della tariffa**, alle utenze non domestiche che donano prodotti alimentari, freschi e non, prossimi alla scadenza e che sottoscriveranno apposita convenzione con Associazioni di volontariato aderenti a progetti per la riduzione dello spreco alimentare, in maniera proporzionale alle quantità di eccedenze alimentari che il produttore dimostri di aver ceduto a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:
 - in sede di approvazione delle tariffe, il Comune definisce la somma necessaria per la copertura della riduzione di cui alla presente delibera, con riserva di rideterminare, eventualmente, l’importo massimo della riduzione percentuale spettante, a fronte del numero di domande presentate e dell’importo complessivo delle riduzioni richieste, nel rispetto della somma all’uopo stanziata;
 - il beneficio può essere ottenuto per tutto il periodo di validità del progetto e

della convenzione, fermo restando l'obbligo di conferire, in ciascun anno, i prodotti di cui al punto 1, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione;

- la riduzione sarà applicata a conguaglio nella prima rata utile della TARI dovuta, a fronte della presentazione, entro il **30 aprile** dell'anno successivo al conferimento dei prodotti, di una relazione consuntiva del soggetto capofila del progetto attestante quali aziende abbiano maturato, nell'anno trascorso, il diritto alla riduzione in parola;
2. DI STABILIRE che la suddetta riduzione è cumulabile con le altre riduzioni previste per l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti;
 3. DI DARE ATTO che il costo massimo delle agevolazioni è stimato in via prudenziale in euro 1.500,00 e che la somma trova copertura al Cap. 1914 del Bilancio di previsione 2023-2025 alla voce: "Agevolazioni Tares per categorie disagiate - Imprese" nel rispetto del limite del 7% del costo complessivo del servizio;
 4. DI STABILIRE che le suddette disposizioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2023;
 5. DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
 6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di cui sopra
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza dei nominati scrutatori;

DELIBERA

DI approvare la suesposta proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 19 DEL 24-04-2023

OGGETTO: RIDUZIONE PAGAMENTO TARI CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO TARI

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 27-04-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **LANI FRANCESCO**

 Firmato

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 27-04-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **LANI FRANCESCO**

 Firmato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
LISI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tinti Paolo

Pubblicazione N. Li

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Il Funzionario designato
LANI FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal .
- è divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott. Tinti Paolo